

INFORMACISL

Unione Sindacale Territoriale - Bergamo
marzo 07 – Anno 5 n.8

A cura dell'*Ufficio Tecnico Sindacale*

Congedo retribuito per familiari di portatori di handicap

Con sentenza della Corte Costituzionale del 18 aprile 2007, depositata l'8 maggio 2007, i **congedi retribuiti di due anni per l'assistenza dei figli portatori di handicap in situazione di gravità sono estesi anche al coniuge**, che si trovi nelle medesime condizioni.

L'art. 42, c. 5 del T.U. sulla maternità e paternità (D. Lgs. 151/01) prevede che:

- La lavoratrice **madre** o, in alternativa, il lavoratore **padre**;
- Dopo la loro scomparsa, **uno dei fratelli o sorelle**;
- Se **conviventi** di soggetto con handicap in situazione di gravità (L.

- 104/92);- A condizione che abbiano **diritto ai "normali" permessi** previsti dalla L. 104/92 per l'assistenza del figlio (o fratello);- **Hanno diritto a fruire del congedo** previsto dall'art. 4, c. 2 della L. 53-/2000, entro sessanta giorni dalla richiesta;
- Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire **un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione**;
- Il periodo di congedo è **coperto** da contribuzione figurativa;
- L'indennità e la contri-

buzione figurativa spettano fino a un **importo complessivo massimo di 41.233,26 euro** (2007) per il congedo di durata annuale;

- Il congedo, anche fruito alternativamente da entrambi i genitori, non può superare la durata complessiva di due anni.**

Questa norma è stata esaminata dalla Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti, il congedo per il coniuge convivente e l'ha dichiarata incostituzionale. Quindi i congedi retribuiti

per un massimo di due anni spettano anche per l'assistenza al coniuge portatore di handicap in situazione di gravità (L. 104/92).

Una precedente sentenza della Corte Costituzionale aveva già esteso il diritto al congedo ad uno dei fratelli o delle sorelle, nell'ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.

Si ricorda che le sentenze della Corte Costituzionale sono immediatamente operative ed riguardano tutti i casi, non solo quello all'esame della Corte.

**Per maggiori informazioni
Ufficio Tecnico Sindacale (035.324.121)
Sedi INAS - CISL**

BERGAMO

Via Carnovali, 88/A tel. 035.324.200

CLUSONE

Via De Bernardi, 37 tel. 0346.25.312

DALMINE

P.zza Caduti, 6 tel. 035.564.889

GAZZANIGA

Via V.Veneto, 24 tel. 035.720.770

GRUMELLO DEL M.

Via Roma, 84 tel. 035.830.426

PONTE S. PIETRO

Via Piazzini, 54 tel. 035.611.421

ROMANO DI L.DIA

Via Matteotti, 17 tel. 0363.910.476

TREVIGLIO

Via Pontirolo, 13 tel. 0363.426.800

ZINGONIA

P.zza Affari, 37 tel. 035.882.198

ZOGNO

Via Cavagnis, 6 tel. 0345.942.68